

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1098

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MELELEO

Modifica all'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, in materia di vantaggi di carriera per gli ufficiali dell'esercito

*Presentata il 24 giugno 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ho ritenuto di dover rappresentare la presente proposta di legge, data la sua importanza e dato il fatto che non è potuta essere discussa e approvata nel corso della precedente legislatura. I motivi sono sempre gli stessi. La ormai più che decennale applicazione dell'*iter* formativo dell'ufficiale di stato maggiore, introdotto dalla legge 28 aprile 1976, n. 192, e la relativa attribuzione dei vantaggi di carriera, previsti dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, hanno posto in evidenza alcuni inconvenienti che in prospettiva vanno esplicando in misura crescente effetti negativi, che si riflettono in termini sia quantitativi sia qualitativi, sul futuro assetto degli ufficiali di stato maggiore.

L'istituto dei vantaggi di carriera — che non trova riscontro nelle altre forze armate — ha, come noto, lo scopo di garantire la regolare alimentazione dei grandi vertici dell'Esercito. Tale attribuzione è stata infatti introdotta per assicurare, ad una ristretta aliquota dei migliori, la possibilità teorica di raggiungere i gradi più elevati che, altrimenti, sarebbero stati loro preclusi, considerando la configurazione dei ruoli ed i parametri di carriera originari della legge n. 1137 del 1955.

Il vantaggio di carriera risponde inoltre a tre requisiti essenziali: la limitazione del numero degli ufficiali da avvantaggiare, la continuità della loro concessione e la certezza che l'ufficiale

conseguirà nel ruolo uno spostamento tale da farlo pervenire in turno di valutazione prima del tempo normalmente previsto.

I vantaggi acquisibili presso la scuola di guerra avrebbero dovuto quindi consentire un « guadagno » teorico di due anni/grado (un anno al corso di stato maggiore ed uno al corso superiore).

Gli attuali profili di carriera più favorevoli di quelli privilegiati (quindici anni per la promozione a maggiore a fronte dei diciassette anni della legge n. 1137 del 1955), il previsto meccanismo di calcolo legato a frazioni fisse dell'organico e le attuali limitate consistenze in ruolo nei gradi interessati, consentono « guadagni » pratici variabili tra i cinque e i sei anni complessivi (due-tre anni al corso di stato maggiore e tre al corso superiore).

Ne consegue che i vantaggi non rispondono più alla funzione tecnica per la quale sono stati istituiti ma producono invece accelerazioni di carriera che in definitiva concorrono sensibilmente a ridurre il periodo di utilizzazione degli ufficiali *t.SG*.

Attualmente gli ufficiali sono avviati alla frequenza del corso di stato maggiore al dodicesimo anno di servizio da ufficiale. Dopo un intervallo di circa due anni gli ufficiali vincitori del concorso vengono ammessi alla frequenza del corso superiore di stato maggiore.

In sostanza, tenendo conto degli attuali sviluppi di carriera e per effetto dei vantaggi acquisiti gli ufficiali licenziati *t.SG* (già nel grado di tenente colonnello da due anni), permarranno ancora in tale grado cinque anni. Questo periodo, che si riduce a tre-quattro anni di reale utilizzazione sottraendo il periodo di comando, appare troppo breve sia per consentire la necessaria continuità negli incarichi per *t.SG* ed in *s. stato maggiore* sia per assicurare agli organi centrali, alle grandi unità ed ai comandi periferici la disponibilità di un numero sufficiente di ufficiali qualificati. L'ufficiale *t.SG* potrà ricoprire uno stesso incarico per non più

di due anni (ad esempio due anni d'impiego come *t.SG*, comprensivi dell'anno di esperimento, uno-due anni di comando, uno-due anni di reimpiego in *s. stato maggiore*).

Si rende pertanto necessario apportare dei correttivi all'attuale normativa al fine di renderla aderente alla reale situazione del ruolo ed adeguata a soddisfare nel tempo le esigenze di ufficiali *t.SG* garantendone, insieme, il mantenimento di un elevato livello qualitativo.

Va osservato, inoltre, che un più lungo periodo di utilizzazione degli ufficiali *t.SG*, oltre a consentire l'acquisizione da parte degli stessi di adeguata esperienza e professionalità, consente anche di contenere in ragione inversamente proporzionale a tale periodo il numero dei posti da mettere a concorso annualmente per il corso superiore di stato maggiore. Nella definizione di tale numero si potrà tenere in debito conto sia il carattere spiccatamente selettivo che deve contraddistinguere il corso superiore, sia le legittime aspettative minime di carriera dei futuri ufficiali di stato maggiore.

In tale quadro è stata individuata una soluzione tale da rendere il sistema più rispondente alla nuova realtà senza, peraltro, alterare lo spirito della vigente normativa di legge che sul piano sostanziale conserva ancora piena validità. Essa, in pratica, limita il guadagno acquisibile a massimo un anno per il corso di stato maggiore ed a due anni per il corso superiore di stato maggiore, vincolando l'ufficiale del ruolo normale unico delle armi a non oltrepassare, per effetto dello spostamento in ruolo, un altro ufficiale del proprio ruolo già di lui più anziano di uno-tre anni all'atto della promozione al grado di tenente.

In definitiva, il provvedimento:

avvicina l'entità dei vantaggi di carriera ottenibili a quelli teorici, con conseguente riduzione delle accelerazioni;

consente di aumentare il periodo di utilizzazione degli ufficiali *t. SG* a circa

sei anni complessivi, a fronte degli attuali tre-quattro anni.

Per quanto sopra, viene proposto con un unico articolo, l'inserimento di un comma aggiuntivo all'articolo 69 della

legge 12 novembre 1955, n. 1137, che introduce i vincoli suindicati, ed un secondo comma che fissa la decorrenza del provvedimento e le modalità transitorie per il passaggio della previgente alla nuova disciplina.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. All'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 27 maggio 1975, n. 178, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Fermo restando quanto disposto al quinto comma, l'ufficiale del ruolo normale unico delle armi non può altresì, per effetto dello spostamento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale del proprio ruolo già più anziano di lui di un anno all'atto della promozione al grado di tenente, salvo il caso di modifiche di anzianità in detto grado o in quelli di capitano, maggiore e tenente colonnello conseguenti a detrazioni di anzianità subite per le cause indicate al citato quinto comma. Qualora l'ufficiale consegua il vantaggio di carriera una seconda volta, il predetto vincolo di un anno è elevato a tre anni complessivi; nel caso in cui il vantaggio sia acquisito per la prima volta al corso superiore di stato maggiore, il vincolo è fissato in due anni.

Le disposizioni di cui al settimo comma si applicano a partire dagli ufficiali con anzianità nel grado di capitano eguale o posteriore al 1° settembre 1988, seguendo in via transitoria le seguenti modalità:

a) per gli ufficiali frequentatori del 119° corso di stato maggiore e superiore di stato maggiore i vincoli di cui al presente articolo sono fissati in due anni se il vantaggio è acquisito al corso di stato maggiore ed in cinque anni complessivi se il vantaggio è acquisito al corso superiore di stato maggiore; nel caso in cui il vantaggio sia acquisito per la prima volta al predetto corso superiore, il vincolo è fissato in tre anni;

b) per gli ufficiali che superano il 120° corso superiore di stato maggiore il vincolo è fissato in quattro anni complessivi; nel caso in cui il vantaggio sia acquisito per la prima volta al predetto corso superiore, il vincolo è fissato in tre anni ».